

AVV. PAOLA MONALDI

Patrocinante in Cassazione

C.SO DELLA REPUBBLICA N. 79

47100 FORLÌ

TEL/FAX : 0543 – 34596

PEC : paola.monaldi@ordineavvocatiforlicesena.eu

TRIBUNALE DI RIMINI

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art.414 cpc con istanza di notificazione per
pubblici proclami ed istanza cautelare**

PER

Monaldi Carlo , nato a Forlì il 4.04.1965 e residente in Novafeltria via Piave n.49
CF:MNLCL65D04D704R , elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al presente atto,
presso lo studio dell' avv. Paola Monaldi del foro di Forlì-cesena CF. :MNLPLA63H70I310K ,
PEC: paola.monaldi@ordineavvocatifrlicesena.eu , mail : lupa123@tiscali.it , Tel-fax :0534 34596
in Forlì Corso Della repubblica n.79 , la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il
proprio indirizzo di posta elettronica o al numero del fax

Ricorrente

CONTRO

-Ministero dell'istruzione in persona del ministro pro tempore

-USR Emilia Romagna- ambito territoriale per la provincia di Rimini in persona del legale
rappresentante pro tempore

-Istituto Statale di Istruzione Secondaria superiore “Tonino Guerra “ Novafeltria Rimini in
persona del dirigente scolastico pro tempore con sede in Novafeltria Piazzale Moni n.33

Tutti elettivamente domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello stato di Bologna via
Testoni n.6 Bologna

PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

NONCHE'

eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia della graduatoria d'istituto
del personale ATA -profilo di assistente amministrativo , collaboratore scolastico, operatore
scolastico pubblicate dall'**Istituto Statale di Istruzione Secondaria superiore “Tonino Guerra “**
valide per il triennio 2024/27

OGGETTO

Attribuzione del punteggio per il servizio di leva obbligatorio , nella graduatoria del personale ATA profilo di assistente amministrativo , collaboratore scolastico, operatore scolastico

FATTO

-In data 18.06.2024 il sig.r Monaldi Carlo , ai sensi del DM n.50 del 03.03.2021 domanda di ammissione nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA - profilo di assistente amministrativo , collaboratore scolastico, operatore scolastico valide per il triennio 2024/27 (doc.1)

-Per un disguido relativo alla compilazione della domanda di ammissione, in un primo momento, al ricorrente non veniva riconosciuto alcun punteggio relativo al servizio di leva obbligatorio , ma, in seguito a reclamo presentato in data 28.08.2024 (doc.2) gli veniva riconosciuto il punteggio di 0,6 (doc 3), di conseguenza il punteggio veniva così rettificato :

ATA -Assistente Amministrativo 9,25 punteggio di inserimento - 9,85 punteggio rettificato

ATA -Collaboratore scolastico 7,5 punteggio di inserimento - 7,85 punteggio rettificato

ATA- Operatore scolastico 7,25 punteggio di inserimento - 7,85 Punteggio rettificato

Il punteggio assegnato al sig.r Monaldi Carlo è errato ed ingiusto in quanto avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti (0,50 x 12 mesi) anziché 0,60 per il servizio di leva espletato dal 23.09.1986 all'11.09.1987 (doc. 3 e 4)

Tutto ciò premesso il sig.r Monaldi Carlo agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio spettantegli con la conseguente corretta collocazione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA pubblicate dall'Istituto Statale di Istruzione Secondaria superiore “Tonino Guerra “ valide per il triennio 2024/27 valide per i profili di assistente amministrativo , collaboratore scolastico, operatore scolastico valide per il triennio 2024/27 per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7

DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E

FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE

1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Ed infatti, già la **Legge n. 282/1969**, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che *“[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio **scolastico con la massima qualifica** [...]”*.

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva **Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20**, ha stabilito che *“[...] **il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale** del settore pubblico [...]”*.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, **indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego**.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che *“[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, **il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi** [...]”* (**Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598**).

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, *“[...] **il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti***

gli effetti [...]”.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che **“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo”.**

E ancora **“il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell’anno scolastico”.**

Ora, sia l’art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la **“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”**, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui *“l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo”* **(Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).**

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l’adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare *“la posizione di lavoro”* del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall’art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d’insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che *“[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]”.*

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcun incarico, pur se in possesso del titolo di studio valido, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

2. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020). LA SENTENZA N. 249/2022 RESA TRIBUNALE DI TERAMO

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della **si è più volte pronunciata a favore della** valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR (oggi MIR) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge **solo se prestati in costanza di nomina.**

Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006.

Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto

Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili **solo se prestati in**

costanza di nomina.

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010. In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: *"[...] Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio*

non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]"

E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette **oggetto di impugnazione.**

Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 9,85 ma 15,25 in ordine al profilo assistente amministrativo (9,25 punti derivanti dalla valutazione dei titoli e 6 punti per il servizio militare di leva) mentre, in ordine al profilo collaboratore scolastico il punteggio da attribuire non è 7,85 ma 13,25 (7,25 punti derivanti dalla valutazione dei titoli e 6 punti per il servizio militare di leva), ugualmente ,in ordine al profilo di

operatore scolastico il punteggio non è di 7,85 ma 13,25 (7,25 punti derivanti dalla valutazione dei titoli e 6 punti per il servizio militare di leva)

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria (Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania).

Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020** (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie.

Secondo la Suprema Corte, infatti, ***“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”***.

La Suprema Corte ha, invero, ritenuto non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 d.lgs. 66/2000 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie.

Ed infatti, anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni *lato sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro. Dunque, esse non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

Anche il tribunale di Teramo come accennato, si è pronunciato su analoga fattispecie.

Difatti, con la sentenza 249/2022 del 16.05.2022, il Tribunale di Teramo “...*in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio civile espletato*

dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle Graduatorie d'Istituto ATA, nei profili di appartenenza e per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione ad attribuire alla parte ricorrente ulteriori punti 5,40, nelle Graduatorie d'Istituto ATA – III Fascia in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria”.

In quel caso, infatti, il ricorrente lamentava la mancata attribuzione di ulteriori 5,40 punti e, a seguito del giudizio incardinato, il Ministero resistente provvedeva alla rettifica del punteggio.

In conclusione, la norma di portata generale, cioè l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) secondo cui il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti, non può essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Applicando questi principi al caso di specie appare evidente, dunque, che anche il Sig. Monaldi ha diritto ad un ricalcolo del punteggio, come nel caso sopra menzionato, e l'operato della Pubblica Amministrazione risulta, dunque, totalmente fuori da ogni logica.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini infatti, sin dal momento della presentazione della domanda avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente un punteggio di 6 punti anziché 0,6 per servizio militare di leva .

Le considerazioni che precedono, che affondano le loro radici in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, determinano l'accoglimento della domanda in questa sede proposta.

3. SUL PERICULUM.

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto il ricorrente, ancora disoccupato, si collocherà in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della nuova graduatoria, relativa al triennio 2024/27.

Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto al Sig. Monaldi gli precluderà la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

Sul punto, il Tribunale di Messina, ha chiarito che “***nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare***” (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).

È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E

LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto avvocato **PAOLA MONALDI** in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro, stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale

attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata;
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

Che codesto ill.mo Tribunale, anche inaudita altera parte, ordini la rettifica della graduatoria Ata per il triennio 2024/27 stante l'evidente fondatezza del ricorso ed il periculum in mora anche e specialmente con riferimento all'art.36 Cost..

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto,

- condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2024/27e successive;
- ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig.r Monaldi se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2024/27.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato e che il versamento del contributo unificato non è dovuto.

Si produce documentazione come da indice del fascicolo di parte

Si offrono in Conferenza i seguenti Documenti:

- 1) Domanda ammissione graduatorie ATA
- 2) Reclamo
- 3) Risposta a reclamo
- 4) Congedo militare

Forlì li 19.09.2024

Avv. Paola Monaldi